# REGOLAMENTO (CEE) N. 3785/90 DELLA COMMISSIONE

**del 19 dicembre 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/90 (5), riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania, non è più necessaria l'indicazione, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, dell'organismo della ex Repubblica democratica tedesca incaricato del rilascio dei titoli di esportazione; che occorre pertanto sopprimere il punto XIII dell'allegato III di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il punto XIII dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 15.